

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A02570 del 04/04/2013

Proposta n. 3484 del 07/03/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di San Felice Circeo (LT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. CAVALIERI PAOLO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di San Felice Circeo (LT) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. CAVALIERI PAOLO, con contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell’Agenzia del Territorio;

VISTO il D.L. n° 83/2012 ed in particolare il comma 2 dell’art. 18, convertito con Legge n° 134/2012;

DATO ATTO che:

- in data 30/03/2012, prot. n° 142873, è stato depositato, a firma del perito demaniale Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di San Felice Circeo, in favore del Sig. CAVALIERI PAOLO;
- In data 26/09/2012 con nota prot. n. 412968 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all’Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di San Felice Circeo n. 2770 del 06/02/2013, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 11/02/2013 con prot. n° 55523/10/19 con la quale l’Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione;
- la certificazione dell’avvenuto deposito degli atti istruttori presso la segreteria comunale dal 16/10/2012 al 15/11/2012;
- l’avviso di avvenuto deposito degli atti istruttori presso la Segreteria comunale;
- le relate di notifica all’interessato;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- la dichiarazione di avvenuto pagamento del corrispondente Capitale di Affrancazione così come stabilito nella perizia del perito demaniale Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a)** L’occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b)** Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c)** L’occupazioni non interrompe la continuità del demanio;
- d)** Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di San Felice Circeo approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 5736 del 26/11/1979, i terreni ricadono in “F - Centro Sportivo”;
- e)** L’occupatore in oggetto non ha mai provveduto al pagamento dei canoni annui e che pertanto il tecnico ha provveduto ad aumentare il Capitale di Affrancazione di 10 annualità di interessi come stabilito dall’art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione con la contestuale affrancazione del corrispondente canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore;

D E T E R M I N A

di legittimare l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio civico del Comune di San Felice Circeo, ricadenti nel territorio del comune medesimo, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Dott. Agr. Noviello Tommasino Domenico, a favore di:

Intestatario del terreno	Dati Catastali		Sup. Ha	Capitale affr.ne €	Canone annuo €
	Fg	Par.IIIa			
CAVALIERI PAOLO , n. a Latina il 03/12/1973 c.f. CVL PLA 73T03 E472L	33	133	0.24.00	6.070,25	151,76
		273	0.36.20		
	TOTALE		0.60.20	6.070,25	151,76

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di €151,76 (centocinquantuno/76), comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927 che viene contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928 n. 332, a favore dell'intestatario del terreno, tramite l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di San Felice Circeo, del corrispondente capitale di affrancazione di €6.070,25 (seimilasettanta/25).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di San Felice Circeo per una superficie complessiva di Ha 0.60.20 ed il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di natura allodiale, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello.

Il Capitale di Affrancazione versato dovrà essere depositato presso la tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzati secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente atto, adottato nell'interesse del Comune di San Felice Circeo quale soggetto titolare dei diritti civici e del soggetto privato sopra menzionato, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico degli occupatori.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. n° 83/2012, convertito con Legge n° 134/2012;

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore del Dipartimento
Luca Fegatelli